(19) Per quanto riguarda la prima argomentazione, si osserva che il metodo applicato è conforme alle prescrizioni del regolamento di base e alla giurisprudenza derivata dalle sentenze dell'OMC, secondo le quali quando si costruisce il valore normale, si deve utilizzare il profitto delle vendite nazionali nel corso di normali operazioni commerciali, anche se tali vendite non sono rappresentative. In questo caso specifico si osserva che, poiché tutte le vendite nazionali erano remunerative, costruendo il valore normale si ottiene lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se il valore normale fosse stato basato sui prezzi delle vendite sul mercato nazionale. È opportuno innanzitutto ricordare che i dati relativi al profitto e alle SGAV erano basati sulle vendite della società sul mercato nazionale, che erano state considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Si aggiunge inoltre che la «ragionevolezza» non può essere misurata in rapporto al profitto di riferimento utilizzato per i calcoli dell'underselling, dato che tale profitto riflette la situazione sul mercato dell'UE in assenza di importazioni oggetto di dumping e pertanto non può costituire un termine di riferimento adeguato per stabilire il profitto da utilizzare nel contesto della costruzione del valore normale. L'argomentazione dovrebbe pertanto essere respinta.

(20) Per quanto riguarda l'affermazione che le vendite nazionali non devono essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, dall'inchiesta è risultato che i dati e le prove forniti dalla Birac costituivano una base affidabile per la fissazione del valore normale. Ne consegue che la tesi non è stata considerata giustificata ed è stata respinta.

(21) In mancanza di altre osservazioni sulla determinazione del valore normale, si conferma il metodo di cui ai considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.

5.2. **Prezzo all'esportazione**

(22) In assenza di osservazioni sul prezzo all'esportazione, si confermano i considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio.

5.3. **Confronto**

(23) In assenza di osservazioni sul confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 29 del regolamento provvisorio.

5.4. **Margine di dumping**

(24) In assenza di altre osservazioni sulla determinazione del margine di dumping tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 30 a 32 del regolamento provvisorio.

6. **PREGIUDIZIO**

(25) Taluni produttori dell'Unione, due utilizzatori dell'UE e l'unico produttore esportatore bosniaco hanno presentato osservazioni sui risultati relativi al pregiudizio.

(26) Poiché tali osservazioni sono già state trattate in modo esauriente nel regolamento provvisorio esse non vengono ripetute nel presente regolamento.

6.1. **Osservazioni generali**

(27) Nei considerando 45 e 68 del regolamento provvisorio si precisa che l'espressione «industria dell'Unione» nella presente inchiesta comprende tutti i produttori dell'Unione. Inoltre i fattori di pregiudizio di cui si è tenuto conto per determinare il pregiudizio sono generalmente basati su dati riguardanti l'industria dell'Unione. Quando sono stati usati i dati riguardanti l'industria dell'Unione, nel punto 5.4 del regolamento provvisorio essi vengono definiti «macrodati». Quando però le informazioni non erano disponibili per tutta l'industria dell'Unione, sono stati utilizzati i dati del campione rappresentativo di produttori dell'Unione. Su tali questioni non sono pervenute osservazioni e i risultati provvisori sono quindi confermati in via definitiva.

(28) Nel considerando 34 del regolamento provvisorio è stato però commesso un errore. Il testo del considerando avrebbe dovuto essere «Tutti i produttori dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati "industria dell'Unione"».

(29) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

6.2. **Consumo dell'Unione**

(30) In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 35 a 38 del regolamento provvisorio.

6.3. **Importazioni dal paese interessato**

(31) In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 43 del regolamento provvisorio.

6.4. **Situazione dell'industria dell'Unione**

6.4.1. *Indicatori di pregiudizio*
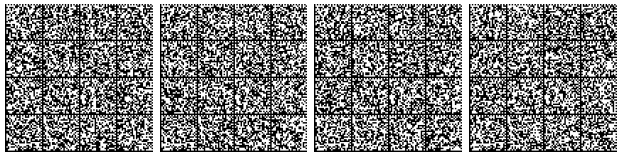
(32) Nell'ottobre 2010 sul sito di uno dei produttori dell'Unione, la MAL, si è verificato un incidente industriale. Tuttavia, le cifre fornite dalla società dimostrano che le forniture del prodotto in esame sono riprese nel gennaio 2011. Era quindi evidente che tale incidente non aveva provocato gravi problemi di approvvigionamento sul mercato dell'UE.